

Il Commento Amministratori

Concorrenza, il contributo della Calabria «riconosciuto» dalla Consulta

di Ettore Jorio

22 Marzo 2024

Dalla Calabria giunge un contributo alla regolazione della concorrenza. Ciò a seguito di una sua opzione legislativa, cui ha dato ragione la Consulta con provvedimenti concatenati di apprezzabile ratio e fattura, anche di sollecitazione all'inerzia regolativa dello Stato in tema di adempimenti ministeriali indispensabili per rendere operative le leggi. Nel caso di specie - con [l'ordinanza n. 35](#) (red. Antonini) e con la [sentenza n. 36](#), entrambe del 7 marzo scorso - la Consulta ha fornito impulso e suggerito modalità alla prossima legge annuale per il mercato e la concorrenza, che è una delle riforme prescritte dall'Ue per il libero godimento delle risorse dell'anzidetto Pnrr ([si veda NT+ Enti Locali & Edilizia dell'8 marzo scorso](#)).

Le riforme condizionanti l'esito del Pnrr

Una tale riforma riveste un ruolo fondamentale per ridisegnare il sistema Paese, perché finalizzata alla rimozione delle barriere normative per consentire un più favorevole ingresso nel mercato ai piccoli imprenditori e una maggiore tutela dei consumatori. Da qui, due le leggi licenziate sino ad ora, la n. 118/2022 e la n. 214/2023 rispettivamente regolative per gli anni 2021 e 2022, fondate sui pilastri del Tfue (articoli 101-109) in tema di disciplina comune della concorrenza. Due i temi più dibattuti e rinviati: quello sulle concessioni balneari e sulla liberalizzazione dei taxi, sui quali sino ad oggi un nulla di fatto.

La sentenza n. 37/2024 della Consulta ha promosso una legge della Regione Calabria (la n. 37/2023), aprendo una nuova lettura sul tema. Ciò in relazione alla esclusiva competenza dello Stato, relazionata all'articolo 117 della Costituzione, e con questo ha posto un ragionamento più complesso e articolato tenuto conto delle competenze residuali delle Regioni.

Una decisione (ordinanza n. 35/2024) che diventa una bella tirata di orecchie all'inerzia del sistema Stato, sempre indietro con i provvedimenti attuativi.

Il caso trattato dalla Corte costituzionale riguarda per l'appunto il convincimento del Consiglio regionale calabrese di andare oltre l'inerzia dello Stato nell'elaborare i regolamenti attuativi delle leggi, pur sapendo di intraprendere una iniziativa quasi "espropriativa" delle competenze statali. Ha di fatto aperto al rilascio delle licenze NCC, saltando la logica protezionistica che ne aveva determinato il blocco. Il Governo non lo ha tollerato impugnando la legge n. 37/2023.


Venendo ai dicta della Consulta

La Corte costituzionale, riguardo ad un giudizio già incardinato dal Governo in relazione all'articolo 1 della legge regionale 16/2023, ha disposto con la suddetta ordinanza la sospensione della sua trattazione, avocando avanti a sé l'esame di incostituzionalità dell'art. 10-bis, comma 6, del Dl 135/2018. Ciò in relazione agli articoli 3, 41 commi 1 e 2, e 117.1, quest'ultimo relazionato all'articolo 49 del Tfue. Con questo ha ritenuto improduttivo ogni suo effetto limitativo del rilascio di nuove licenze NCC sino al perfezionamento del registro informativo nazionale sino ad oggi omesso dal ministero delle infrastrutture.

A questa interessante conclusione, soprattutto riferita al comma 1 dell'articolo 117, nella parte in cui sottopone le leggi al rispetto dei vincoli unionali, la Corte costituzionale ha fatto proprio, in tema di servizio NCC, un decum della CGUE (causa C-50/21, *Prestige and Limousine SL*), ove è stato sancito che le restrizioni alla libertà di stabilimento possono essere ammesse solo a condizione, «in primo luogo, di essere giustificate da un motivo imperativo di interesse generale e, in secondo luogo, di rispettare il principio di proporzionalità, il che implica che esse siano idonee a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non eccedano quanto necessario per conseguirlo». Ma non ha fatto solo questo. Con la sentenza n. 36/2024 (red. Pitruzzella) ha ritenuto costituzionalmente corretta la legge regionale della Calabria relativamente all'eccepita violazione del Governo riferita all'art. 117.2, lettera e), regolativo della tutela della concorrenza. Ciò in quanto la materia è da ritenersi di competenza residuale dal momento che afferisce al trasporto pubblico locale.

Conclusioni

La conclusione cui è pervenuta la Corte con la sentenza n. 36/2024 - di ritenere prevalente la competenza legislativa residuale delle Regioni sul trasporto pubblico locale rispetto alle esigenze statali di tutela della concorrenza e, comunque, di relazionare il tutto a quanto sancito dall'articolo 49 del Tfu di garantire la libertà di stabilimento nei rapporti tra imprese che forniscono il servizio di taxi e imprese autorizzate per il servizio di Ncc - impone una rilettura dell'articolo 117 della Costituzione. Di conseguenza, è necessario mettere in relazione quanto accaduto con l'autonomia legislativa differenziata, sino ad ora considerata come un eventuale spartiacque costruito tra le attuali competenze concorrenti e le cinque esclusive statali. Un limite che, alla luce della esegesi fatta dalla Consulta in materia di rilascio di licenze di Ncc, dimostra quanto pericoloso sia non considerare, nell'insieme del regionalismo rafforzato, le competenze residuali delle Regioni, difficili finanche da rendicontare (di certo oltre 30) e, dunque, da considerare nella loro frequente trasversalità.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com>]

Il Sole
24 ORE